



Sent. n. 287/2014
Del 07/10/2014
Dep. 577/10/2014
Fasc. n. 401/10/2014
Cron. n. 2544/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n.461 del Ruolo
Generale dell'anno 2014 promossa con ricorso da

[REDACTED]
elettivamente domiciliato a [REDACTED] presso e
nello studio degli [REDACTED] che lo
rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
introdotto

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6
presso l'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende come da
procura generale alle liti a ministero notaio Paolo Castellini del
23.12.2011 n. 77778/19476 rep.

RESISTENTE

In punto a : Opposizione ad avviso di addebito

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 7 ottobre 2014

Il procuratore dell'Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 7 ottobre 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 24 aprile 2014 [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'Inps per chiedere l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39520130001355976000.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 6 giugno 2014 l'Inps chiedendo in via preliminare che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza della facoltà di impugnazione dell'avviso di addebito ed il conseguente rigetto.

Chiedeva, in subordine, in via pregiudiziale che fosse dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice adito ed il difetto di legittimazione passiva dell'Inps.

Domandava, infine, nel merito il rigetto del ricorso.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

All'udienza del 7 ottobre 2014 parte ricorrente depositava istanza di

rateazione in relazione all'avviso di addebito per cui è causa e versamento della prima rata.


La causa, istruita con la produzione di documenti, veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

L'opposizione è inammissibile in quanto è stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.

Il ricorso è, infatti, stato depositato in data 24 aprile 2014 e l'avviso di addebito secondo quanto indicato dallo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo è stato notificato a fine novembre 2013 con conseguente tardività dell'opposizione.

Ora, come asserito dalla Suprema Corte, (Cass. lav n. 8931/2011)

“In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione



mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore.”

Né si possono condividere le considerazioni di parte ricorrente secondo cui la proposizione tempestiva del precedente ricorso in opposizione all'avviso di addebito poi dichiarato inammissibile e la sospensione della provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito disposta dal giudice avrebbe sospeso i termini di proposizione dell'opposizione all'avviso di addebito.

La giurisprudenza, citata, infatti si riferisce ad una differente fattispecie.

Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.

Si ritiene che stanti i motivi della decisione debbano essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa al n. 461/2014 così provvede :



1) Dichiara inammissibile il ricorso in opposizione all'avviso di
addebito n. 395 2013 00013559 76 000

2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 7 ottobre 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



7 OTT 2014
IL FUNZIONARIO
Claudia Cammisero